

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il collegio composto dai magistrati:
SILVANO COLBACCHINI presidente relatore
BIANCAMARIA BIONDO giudice
STEFANIA CAPARELLO giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel reclamo ex art. 630 cpc, proposto

DA

BANCA (CF: **OMISSIS**), quale procuratrice di **SOCIETA' CREDITRICE** (CF: **OMISSIS**) con gli avv.ti **OMISSIS** e **OMISSIS**

CONTRO

DEBITORE (CF: **OMISSIS**), contumace
in punto: reclamo ex art. 630 cpc

CONCLUSIONI

di parte reclamante: “In via principale: accogliere il reclamo proposto e per l’effetto revocare l’ordinanza impugnata emessa in data 07.02.2023 e comunicata in pari data, e quindi disporsi la prosecuzione della procedura espropriativa n. xx/2022 R.G.E. dichiarata estinta.

In via subordinata: accogliere il reclamo proposto e per l’effetto revocare l’ordinanza impugnata emessa in data 07.02.2023 e comunicata in pari data, e, per l’effetto, disporsi la prosecuzione della procedura espropriativa immobiliare n. xx/2022 R.G.E. concedendo un termine alla creditrice procedente ex art. 567, III comma c.p.c. per integrare la documentazione ipocatastale.

In via istruttoria: si chiede l’acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. xx/2022 R.G.E. – Tribunale di Vicenza –;

Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e capitolare.

Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare promossa contro **DEBITORE** (N. xx/2022 R.G. E.) il giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 7/2/2023, rilevato che non risultavano adempiute le prescrizioni di cui all’art. 567 cpc nei termini ivi previsti (in particolare la documentazione depositata era priva di valore certificativo e non copriva il ventennio), dichiarava l’estinzione del processo esecutivo.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo ex art. 630 cpc il creditore procedente lamentando l’adeguatezza della documentazione prodotta (tenuto conto delle peculiari caratteristiche del sistema tavolare, vigente nel territorio in cui era ubicato il compendio pignorato), e, in subordine, la mancata concessione del termine di cui al terzo comma dell’art.567 cpc. Chiedeva, pertanto, la revoca dell’ordinanza reclamata e l’adozione di provvedimenti intesi a ridare impulso alla procedura esecutiva. L’esecutato, pur ritualmente citato, non si costituivano in giudizio.

All’udienza collegiale del 28/4/2023, all’esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di **DEBITORE**.

Il reclamo è inammissibile.

Con il provvedimento reclamato il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione del procedimento esecutivo.

Un tale provvedimento -di chiusura anticipata (o di improcedibilità o di improseguibilità) della procedura esecutiva ovvero di estinzione atipica della stessa- non rientra in nessuna delle ipotesi di estinzione della procedura esecutiva previste dagli artt. 629 e segg. cpc e contro di esso la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene inammissibile il reclamo ex art. 630 cpc («È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata -cd.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

"estinzione atipica"- del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio -anziché al giudice dell'esecuzione-, sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.» -Cass. 11241/2022-).

Per tali motivi il reclamo va dichiarato inammissibile.

PQM

definitivamente pronunciando

DICHIARA la contumacia di **DEBITORE**.

RIGETTA il reclamo siccome inammissibile.

La reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a sensi dell'art. 13/1-quater DPR 115/2002.

Vicenza 4 aprile 2023

Il presidente estensore
Silvano Colbacchini

EX PARTE